

REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DEI PERCORSI DI FORMAZIONE COMPLEMENTARE AI FINI DEL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI PROFESSIONISTA ESPERTO

(art. 21, comma 3, CCNL Comparto Sanità 27 ottobre 2025)

PREMESSA

Il vigente sistema degli incarichi del personale del Comparto Sanità, disciplinato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto il 27 ottobre 2025, attribuisce particolare rilievo allo sviluppo delle competenze professionali avanzate quale elemento qualificante dell'organizzazione aziendale e della valorizzazione del personale.

L'incarico di **Professionista Esperto** rappresenta uno strumento organizzativo volto a riconoscere e valorizzare i professionisti che abbiano acquisito competenze specialistiche ulteriori rispetto a quelle ordinariamente richieste per il profilo professionale di appartenenza, attraverso specifici percorsi di formazione complementare e mediante l'esperienza maturata nello svolgimento delle attività istituzionali.

L'articolo 21, comma 3, del CCNL demanda alle Aziende l'individuazione dei criteri per il riconoscimento dei percorsi di formazione complementare richiesti quale requisito per il conferimento dell'incarico.

Il presente Regolamento disciplina pertanto i criteri, le modalità e il procedimento amministrativo finalizzati all'accertamento dell'idoneità dei percorsi formativi, nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità, trasparenza, proporzionalità, buon andamento dell'azione amministrativa e valorizzazione del merito professionale.

Il Regolamento è adottato nel rispetto:

- del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
- del CCNL Comparto Sanità vigente;
- della normativa nazionale in materia di Educazione Continua in Medicina (ECM);
- della normativa regionale della Regione Autonoma della Sardegna;
- dell'Atto Aziendale;
- del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO);
- del Piano della Formazione Aziendale;
- degli ulteriori atti di programmazione aziendale.

Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare uniformità dei criteri valutativi, trasparenza del procedimento amministrativo e coerenza tra le competenze professionali possedute dal personale e le esigenze organizzative dell'AREUS.

In considerazione della particolare mission istituzionale dell'Azienda, caratterizzata dall'erogazione di servizi ad elevata complessità organizzativa, tecnologica e assistenziale nell'ambito dell'emergenza-urgenza territoriale, delle Centrali Operative 118 e NUE 112, dell'elisoccorso e delle ulteriori attività attribuite dalla

normativa vigente, la valutazione della formazione complementare è orientata all'accertamento dell'effettiva acquisizione di competenze avanzate direttamente spendibili nei contesti operativi aziendali.

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per il riconoscimento dei percorsi di formazione complementare previsti dall'articolo 21, comma 3, del CCNL Comparto Sanità del 27 ottobre 2025 quale requisito per il conferimento dell'incarico professionale di **Professionista Esperto**, definito come il dipendente cui è conferito un incarico di funzione professionale in ragione del possesso di competenze avanzate, acquisite attraverso specifici percorsi formativi complementari individuati dall'Azienda, integrate da una consolidata esperienza professionale e da comprovate capacità tecnico-specialistiche.

L'incarico è finalizzato a valorizzare professionalità in grado di assicurare elevati livelli di autonomia operativa, di contribuire allo sviluppo, all'innovazione e al miglioramento della qualità dei processi assistenziali, tecnico-sanitari, riabilitativi, preventivi o sociosanitari, di supportare l'implementazione di procedure e buone pratiche, di svolgere attività di consulenza professionale e di fungere da riferimento tecnico-specialistico per i professionisti della struttura.

2. Il Regolamento disciplina in particolare:

- a) i requisiti dei percorsi formativi riconoscibili;
- b) i criteri di valutazione della loro attinenza;
- c) il procedimento amministrativo di verifica;
- d) le competenze delle strutture aziendali coinvolte;
- e) le modalità di controllo della documentazione prodotta;
- f) i criteri di aggiornamento del sistema di riconoscimento della formazione complementare.

3. Restano ferme le ulteriori condizioni previste dal CCNL, dagli atti aziendali e dagli avvisi di selezione per il conferimento degli incarichi.

Art. 2

Finalità

1. Il presente Regolamento persegue le seguenti finalità:

- a) valorizzare il patrimonio professionale del personale dipendente;
- b) favorire lo sviluppo continuo delle competenze professionali;
- c) garantire criteri omogenei e trasparenti nella valutazione della formazione complementare;

- d) assicurare uniformità applicativa nelle procedure di conferimento degli incarichi;
- e) promuovere la qualità delle prestazioni assistenziali, organizzative e gestionali;
- f) garantire la coerenza tra la programmazione della formazione aziendale e il sistema degli incarichi professionali.
2. Le disposizioni del presente Regolamento sono interpretate ed applicate nel rispetto dei principi di imparzialità, proporzionalità, ragionevolezza, pubblicità e parità di trattamento.

Art. 3

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica al personale del Comparto dipendente dell'AREUS appartenente ai ruoli:
- sanitario;
 - sociosanitario;
 - tecnico;
 - amministrativo;
 - professionale,

per il quale il vigente CCNL prevede il possesso della formazione complementare quale requisito per il conferimento dell'incarico di Professionista Esperto.

2. Le disposizioni trovano applicazione nei confronti del personale in servizio presso tutte le articolazioni organizzative aziendali.

Art. 4

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

a) formazione complementare: l'insieme dei percorsi formativi successivi al conseguimento del titolo abilitante all'esercizio della professione, finalizzati all'acquisizione di competenze avanzate riferibili ad ambiti professionali specialistici;

b) competenze avanzate: l'insieme integrato di conoscenze, abilità tecnico-professionali, capacità organizzative, relazionali e decisionali che consentono l'esercizio di funzioni caratterizzate da maggiore autonomia professionale e responsabilità;

c) formazione attinente: il percorso formativo che presenta una relazione diretta e documentabile con le attività, le funzioni e le responsabilità proprie dello specifico incarico;

d) percorso formativo: ogni attività strutturata di apprendimento teorico, pratico o integrato, conclusa con il rilascio di idonea attestazione;

e) esperienza professionalizzante: attività pratica svolta in contesti organizzativi qualificati, finalizzata all'acquisizione di competenze specialistiche mediante affiancamento, tutoraggio o supervisione.

CAPO II

FORMAZIONE COMPLEMENTARE

Art. 5

Principi generali

1. La formazione complementare costituisce il presupposto per l'acquisizione delle competenze avanzate richieste per lo svolgimento dell'incarico di Professionista Esperto.
2. I percorsi formativi devono risultare coerenti con:
 - le attività proprie dell'incarico;
 - il profilo professionale del dipendente;
 - gli obiettivi organizzativi aziendali;
 - l'evoluzione scientifica, tecnologica e normativa del settore di riferimento.
3. La formazione complementare deve concorrere allo sviluppo di competenze ulteriori rispetto a quelle ordinariamente richieste per l'esercizio delle mansioni proprie del profilo professionale.
4. Il riconoscimento della formazione complementare è effettuato mediante valutazione complessiva della qualità del percorso, della sua attinenza e dell'effettiva idoneità allo sviluppo delle competenze richieste dall'incarico.

Art. 6

Caratteristiche dei percorsi formativi

1. Sono riconoscibili esclusivamente i percorsi formativi che presentano congiuntamente i seguenti requisiti:
 - a) coerenza con le competenze richieste dall'incarico;
 - b) contenuti specialistici chiaramente individuabili;
 - c) obiettivi formativi esplicitamente dichiarati;
 - d) verificabilità dei contenuti e della durata;
 - e) documentazione finale idonea ad attestarne il completamento;
 - f) erogazione da parte di soggetti qualificati.
2. La valutazione della formazione è effettuata con riguardo ai contenuti effettivamente sviluppati e non esclusivamente alla denominazione del corso.
3. L'acquisizione di crediti ECM costituisce elemento utile ai fini della valutazione, ma non determina, di per sé, il riconoscimento del percorso formativo.

Art. 7

Principi di valutazione

1. Il riconoscimento della formazione complementare avviene mediante valutazione tecnico-professionale complessiva.
2. Costituiscono elementi di valutazione:
 - a) l'attinenza dei contenuti;
 - b) la qualità scientifica del percorso;
 - c) il livello di approfondimento specialistico;
 - d) la metodologia didattica utilizzata;
 - e) la presenza di attività pratiche o esperienziali;
 - f) la qualificazione del soggetto erogatore;
 - g) la trasferibilità delle competenze acquisite nell'organizzazione aziendale.
3. Nessun singolo elemento è, di per sé, sufficiente o necessario per il riconoscimento della formazione complementare; la valutazione è effettuata in modo complessivo, tenendo conto della coerenza dell'intero percorso con le finalità dell'incarico.

Art. 8

Programmazione aziendale delle competenze

1. L'AREUS individua, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e nel rispetto della programmazione aziendale, gli ambiti professionali nei quali risulta necessario promuovere lo sviluppo di competenze avanzate.
2. L'individuazione degli ambiti di cui al comma 1 tiene conto:
 - a) dell'evoluzione dei modelli organizzativi;
 - b) delle innovazioni scientifiche e tecnologiche;
 - c) dei bisogni assistenziali;
 - d) delle esigenze di sicurezza delle cure;
 - e) degli indirizzi regionali e nazionali;
 - f) del Piano della Formazione Aziendale.
3. La programmazione della formazione costituisce elemento di raccordo tra lo sviluppo professionale del personale e il sistema degli incarichi disciplinato dal CCNL.

CAPO III

REQUISITI DELLA FORMAZIONE COMPLEMENTARE E CRITERI DI RICONOSCIMENTO

Art. 9

Requisiti generali della formazione complementare

1. Ai fini del presente Regolamento sono riconoscibili i percorsi di formazione complementare finalizzati all'acquisizione o all'approfondimento di competenze professionali avanzate, ulteriori rispetto a quelle ordinariamente richieste per il profilo professionale di appartenenza.
2. La formazione deve risultare coerente con le attività proprie dell'incarico di Professionista Esperto e contribuire allo sviluppo di competenze tecnico-professionali, organizzative, gestionali, relazionali o metodologiche direttamente utilizzabili nell'ambito delle attività istituzionali dell'AREUS.
3. La valutazione della formazione tiene conto dell'intero percorso formativo e dell'effettivo contributo dello stesso allo sviluppo delle competenze richieste per l'incarico.
4. Il riconoscimento della formazione complementare non costituisce attribuzione automatica dell'incarico, permanendo la necessità del possesso degli ulteriori requisiti previsti dal CCNL, dagli atti aziendali e dagli avvisi di selezione.

Art. 10

Requisiti qualitativi dei percorsi formativi

1. I percorsi formativi devono possedere caratteristiche idonee a garantire l'effettiva acquisizione di competenze avanzate.
2. Costituiscono elementi di qualità del percorso:
 - a) chiarezza degli obiettivi formativi;
 - b) aggiornamento dei contenuti rispetto all'evoluzione scientifica e normativa;
 - c) adeguatezza della metodologia didattica;
 - d) presenza di sistemi di verifica dell'apprendimento, ove previsti;
 - e) qualificazione scientifica e professionale dei docenti o dei tutor;
 - f) documentabilità del percorso svolto.
3. L'Azienda valuta il percorso nel suo complesso, senza attribuire carattere determinante ad uno solo degli elementi sopra indicati.

Art. 11

Documentazione dei percorsi formativi

1. I percorsi formativi devono essere comprovati mediante documentazione idonea a consentirne la verifica.
2. La documentazione deve consentire l'accertamento almeno dei seguenti elementi:
 - a) soggetto erogatore;
 - b) titolo del percorso;
 - c) periodo di svolgimento;
 - d) durata complessiva ovvero crediti ECM, se previsti;

e) programma o contenuti formativi, ove disponibili;

f) attestazione finale di partecipazione o di superamento delle eventuali prove previste;

g) per le attività svolte in qualità di docente, formatore, istruttore o tutor, attestazione del ruolo ricoperto e della relativa durata.

3. Qualora la documentazione prodotta non consenta una compiuta valutazione, l'Azienda può richiedere integrazioni o chiarimenti.

Art. 12

Soggetti erogatori

1. Possono essere riconosciuti i percorsi organizzati da soggetti pubblici o privati che garantiscano adeguati livelli di qualificazione scientifica, tecnica ed organizzativa.
2. Rientrano, in particolare, tra i soggetti ordinariamente riconoscibili:
 - a) Università italiane o estere legalmente riconosciute;
 - b) Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale;
 - c) Regioni e Province autonome;
 - d) Agenas;
 - e) provider ECM accreditati;
 - f) Ordini e Federazioni professionali;
 - g) Società Scientifiche iscritte negli elenchi ministeriali;
 - h) enti pubblici di formazione;
 - i) organismi accreditati ai sensi della normativa vigente.
3. Possono altresì essere valutati percorsi organizzati da altri soggetti, purché sia dimostrata l'idoneità scientifica ed organizzativa del percorso formativo.

Art. 13

Tipologie di formazione riconoscibili

1. Possono essere oggetto di valutazione, a titolo esemplificativo:
 - a) corsi ECM;
 - b) corsi universitari di perfezionamento;
 - c) corsi di alta formazione;
 - d) Master universitari;
 - e) corsi di formazione specialistica;
 - f) formazione sul campo;

- g) percorsi di simulazione avanzata;
 - h) attività di addestramento professionalizzante;
 - i) percorsi interdisciplinari;
 - l) formazione certificata in materia tecnologica, digitale o organizzativa.
- 2. L'elencazione di cui al comma precedente non ha carattere esaustivo.
 - 3. Sono valutabili anche percorsi svolti all'estero purché adeguatamente documentati e comparabili, per contenuti e livello formativo, ai percorsi riconosciuti dall'ordinamento nazionale.
 - 4. Ai fini del presente Regolamento, le attività formative sono valutabili sia quando svolte in qualità di discente, sia quando svolte in qualità di docente, formatore, istruttore o tutor, purché risultino attinenti alle competenze richieste dall'incarico, adeguatamente documentate e idonee a comprovare il possesso o il consolidamento di competenze professionali avanzate. Per le attività di docenza, la documentazione deve attestare almeno il soggetto organizzatore, il titolo e i contenuti dell'attività formativa, il periodo di svolgimento, la durata e il ruolo ricoperto.

Art. 14

Formazione erogata con modalità a distanza

- 1. La formazione svolta mediante modalità a distanza è riconoscibile qualora:
 - a) sia debitamente certificata;
 - b) consenta l'identificazione del partecipante;
 - c) preveda sistemi di verifica della partecipazione o dell'apprendimento, ove richiesti;
 - d) sia coerente con le finalità dell'incarico.
- 2. Qualora l'acquisizione delle competenze richieda attività pratiche o addestrative, la formazione esclusivamente a distanza può risultare non sufficiente ai fini del riconoscimento del percorso.

Art. 15

Valutazione dell'attinenza

- 1. L'attinenza costituisce il principale criterio di valutazione della formazione complementare.
- 2. Essa è accertata tenendo conto, in particolare:
 - a) dei contenuti effettivamente sviluppati;
 - b) delle competenze acquisite;
 - c) degli obiettivi formativi perseguiti;
 - d) della coerenza con il profilo professionale;
 - e) della spendibilità delle competenze nell'ambito dell'organizzazione aziendale;
 - f) della relazione tra il percorso formativo e le funzioni proprie dell'incarico.

3. La denominazione del corso non costituisce elemento sufficiente ai fini della valutazione.
4. La valutazione è effettuata caso per caso, sulla base dell'intero contenuto documentale prodotto dall'interessato.

CAPO IV

PROCEDIMENTO DI RICONOSCIMENTO

Art. 16

Presentazione della documentazione

1. Il candidato presenta la documentazione relativa ai percorsi di formazione complementare secondo le modalità previste dall'avviso di selezione.
2. La documentazione può essere prodotta mediante dichiarazione sostitutiva nei casi consentiti dal D.P.R. n. 445/2000.
3. L'Azienda può richiedere la produzione della documentazione originale o di ulteriore documentazione qualora ciò risulti necessario ai fini della valutazione.

Art. 17

Istruttoria amministrativa

1. La SC Risorse Umane e Relazioni Sindacali cura l'istruttoria amministrativa delle domande.
2. L'istruttoria comprende:
 - a) verifica della completezza documentale;
 - b) verifica della regolarità amministrativa;
 - c) verifica della documentabilità dei percorsi formativi;
 - d) eventuale richiesta di integrazioni;
 - e) predisposizione degli atti per la successiva valutazione tecnica.
3. La richiesta di integrazione documentale sospende i termini dell'istruttoria limitatamente agli adempimenti richiesti.

Art. 18

Valutazione tecnico-professionale

1. La valutazione della formazione complementare è effettuata sulla base dei criteri previsti dal presente Regolamento.

2. Ove necessario, la SC Risorse Umane acquisisce il parere della Direzione Sanitaria, della Direzione Amministrativa, della Direzione Sociosanitaria, ove istituita, ovvero della struttura competente in relazione allo specifico incarico.
3. Il parere tecnico ha natura istruttoria e costituisce supporto alla valutazione finale.
4. Qualora la complessità della valutazione lo richieda, il Direttore Generale può istituire, con proprio provvedimento, una Commissione tecnica consultiva composta da professionalità adeguate ai diversi ambiti disciplinari.
5. La Commissione opera secondo criteri di imparzialità, trasparenza e uniformità valutativa.

Art. 19

Esito del procedimento

1. All'esito dell'istruttoria è adottata la determinazione conclusiva relativa al riconoscimento o al mancato riconoscimento della formazione complementare.
2. L'esito deve essere adeguatamente motivato con riferimento ai criteri previsti dal presente Regolamento.
3. Il riconoscimento della formazione complementare costituisce esclusivamente accertamento del requisito formativo e non comporta alcun diritto all'attribuzione dell'incarico.
4. Restano ferme le ulteriori valutazioni previste dalle procedure selettive disciplinate dal CCNL e dagli atti aziendali.

CAPO V

CONTROLLI, MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA

Art. 20

Controlli sulle dichiarazioni e sulla documentazione

1. L'AREUS effettua i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e della documentazione prodotta dagli interessati ai sensi degli articoli 71 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
2. I controlli possono essere effettuati:
 - a) durante l'istruttoria delle procedure di conferimento degli incarichi;
 - b) successivamente al conferimento dell'incarico;
 - c) a campione;
 - d) ogniqualvolta emergano elementi che rendano necessario verificare la regolarità della documentazione prodotta.
3. L'Azienda può acquisire direttamente informazioni presso gli enti che hanno rilasciato gli attestati ovvero richiedere l'esibizione della documentazione originale.
4. L'accertata non veridicità delle dichiarazioni comporta l'applicazione delle conseguenze previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al D.P.R. n. 445/2000, alle disposizioni del Codice Penale e alla disciplina del rapporto di lavoro pubblico, anche sotto il profilo disciplinare.

Art. 21

Conservazione della documentazione e trattamento dei dati personali

1. La documentazione acquisita nell'ambito del procedimento è conservata nel fascicolo personale del dipendente secondo le disposizioni vigenti in materia di gestione documentale.
2. Il trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo n. 101/2018, nonché delle disposizioni organizzative interne dell'Azienda.
3. I dati sono trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione delle procedure disciplinate dal presente Regolamento.

Art. 22

Monitoraggio dell'applicazione del Regolamento

1. La SC Risorse Umane e Relazioni Sindacali, in raccordo con la Struttura competente in materia di formazione, cura il monitoraggio dell'applicazione del presente Regolamento.
2. Il monitoraggio è finalizzato a:
 - a) verificare l'omogeneità dei criteri applicativi;
 - b) individuare eventuali criticità interpretative;
 - c) favorire il progressivo miglioramento delle procedure;
 - d) rilevare i fabbisogni formativi emergenti;
 - e) assicurare il raccordo tra il Piano della Formazione Aziendale e il sistema degli incarichi professionali.
3. Gli esiti del monitoraggio possono costituire elemento di supporto per l'aggiornamento della programmazione aziendale della formazione e per la revisione del presente Regolamento.

Art. 23

Aggiornamento dei criteri di riconoscimento

1. Il presente Regolamento è soggetto a periodico aggiornamento in relazione:
 - a) all'evoluzione della disciplina legislativa e contrattuale;
 - b) all'evoluzione del sistema ECM;
 - c) all'adozione di nuove Linee guida nazionali o regionali;
 - d) all'introduzione di innovazioni tecnologiche o organizzative;
 - e) all'evoluzione dei modelli organizzativi dell'emergenza-urgenza;
 - f) ai fabbisogni professionali individuati dalla Direzione Aziendale.
2. L'aggiornamento è effettuato secondo le procedure previste dall'ordinamento aziendale.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 24

Norma di rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento trovano applicazione:

- a) il CCNL Comparto Sanità vigente;
- b) il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- c) il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- d) la normativa nazionale e regionale in materia di formazione, organizzazione sanitaria e pubblico impiego;
- e) l'Atto Aziendale;
- f) il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO);
- g) il Piano della Formazione Aziendale;
- h) ogni altra disposizione legislativa, regolamentare o contrattuale ove applicabile.

Art. 25

Clausola di salvaguardia

- 1. L'entrata in vigore di disposizioni legislative, contrattuali o regionali incompatibili con il presente Regolamento determina l'automatica disapplicazione delle sole disposizioni con esse contrastanti, fino al relativo aggiornamento.
- 2. Restano ferme le disposizioni del presente Regolamento compatibili con la sopravvenuta normativa.

Art. 26

Disposizioni transitorie

- 1. In sede di prima applicazione possono essere valutati anche percorsi formativi svolti anteriormente all'entrata in vigore del presente Regolamento, purché coerenti con i criteri qualitativi in esso previsti e con le disposizioni del CCNL vigente.
- 2. La Direzione Aziendale può adottare indirizzi applicativi finalizzati ad assicurare uniformità interpretativa nell'attuazione del presente Regolamento.
- 3. Le procedure già avviate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono concluse secondo la disciplina vigente al momento della pubblicazione dell'avviso, salvo diversa previsione espressa.

Art. 27

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento e relativo allegato sono approvati con deliberazione del Direttore Generale dell'AREUS.
2. Esso entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della deliberazione nell'Albo Pretorio online dell'Azienda, salvo diversa decorrenza stabilita dal provvedimento di approvazione.
3. Il Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'AREUS, nella sezione "Amministrazione Trasparente", ed è reso disponibile a tutto il personale dipendente.

Allegati: Allegato A